



**Comune di Busto Garolfo**  
**Città Metropolitana di Milano**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI RIPRESA  
AUDIOVISIVA E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 3 del 3.06.2020



## **ARTICOLO 1**

### **OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione televisiva, radiofonica e in streaming delle sedute pubbliche/aperte del Consiglio Comunale al fine di garantire, in attuazione del principio di trasparenza amministrativa, la più ampia e tempestiva diffusione e conoscibilità delle attività dell'organo assembleare, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza di cui al dlgs 196/ 2003 e s.m.i.
2. Le suddette finalità vengono prioritariamente realizzate attraverso l'attività di ripresa audiovisiva effettuata direttamente dall'amministrazione comunale con le modalità di cui agli articoli 2 e 3. Le riprese delle sedute pubbliche/aperte possono essere effettuate altresì da giornalisti e fotoreporter di testate giornalistiche e televisive, con le modalità e le condizioni indicate all'articolo 3.

## **ARTICOLO 2**

### **ATTIVITA' DI RIPRESA E DIFFUSIONE AUDIOVISIVA EFFETTUATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON MODALITA' STREAMING**

1. Il Comune di Busto Garolfo, per garantire la più ampia pubblicità dei lavori del Consiglio Comunale, realizza direttamente la ripresa e la diffusione audiovisiva delle sedute pubbliche/aperte in modalità streaming sul proprio sito web istituzionale. Le trasmissioni streaming delle sedute consiliari dovranno essere integrali e svolte in diretta o in differita. Le registrazioni audio e le riprese video, effettuate direttamente o dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune, dovranno poi essere pubblicate, in forma integrale, in un archivio consultabile sul sito del Comune per almeno cinque anni dalla data della pubblicazione.
2. L'esistenza di videocamere e la relativa attività di ripresa e diffusione audiovisiva, deve essere resa evidente mediante l'apposizione, nella sala consiliare, anche ai fini della conoscenza da parte dei cittadini, di appositi cartelli recanti, in forma chiara e sintetica, l'avviso circa la presenza delle telecamere e la relativa diffusione via streaming delle immagini della seduta consiliare.
3. Le telecamere impiegate per la ripresa della seduta consiliare devono essere orientate in modo tale da non inquadrare, per quanto possibile, in sala, altri soggetti, limitandosi ad inquadrare esclusivamente l'emiciclo riservato ai componenti del Consiglio Comunale, della Giunta e al Segretario Generale.
4. Riguardo all'esigenza di tutela della riservatezza valgono le disposizioni del "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e quelle di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
5. Ai sensi e per gli effetti del "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", il Comune di Busto Garolfo è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese audiovisive di cui al presente articolo.
6. Il gestore privato cui venga eventualmente affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito web del Comune è parimenti individuato quale responsabile del trattamento dei dati acquisiti con le riprese di cui ai commi precedenti.
7. Le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale, oltre che in modalità streaming, possono essere effettuate, assieme a quelle fotografiche, anche dal personale comunale nello svolgimento dei compiti di informazione, documentazione e divulgazione circa l'attività dell'Ente.

## **ARTICOLO 3**

### **ATTIVITA' DI RIPRESA FOTOGRAFICA E AUDIOVISIVA EFFETTUATA NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA**

1. Le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche/aperte del Consiglio Comunale da parte di giornalisti, fotoreporter e operatori di testate giornalistiche, emittenti radio e/o televisive,



attenendo all'esercizio del diritto di cronaca, sono in generale consentite, anche senza il consenso degli interessati, ai sensi del titolo XII, Capo I del *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e nel rispetto del Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche di cui all'art. 139 del D.Lgs. 196/2003. Resta pertanto in capo a coloro che effettuano le riprese e ai responsabili delle testate giornalistiche o delle emittenti radio e/o televisive che le pubblicano, ogni responsabilità per eventuali violazioni della normativa a tutela del trattamento dei dati personali e della pubblica diffusione dell'immagine. Le riprese devono comunque essere realizzate nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela della privacy e di trattamento dei dati personali con particolare riguardo ai dati sensibili, nonché delle disposizioni di legge, le quali stabiliscono che la pubblica diffusione dell'immagine deve avvenire in modo da non pregiudicare l'onore, la reputazione o il decoro dell'individuo.

2. I rappresentanti delle testate giornalistiche o delle emittenti televisive che intendano effettuare le riprese, dovranno accreditarsi, inoltrando all'ufficio protocollo dell'Ente, tanto personalmente (negli orari di apertura al pubblico), quanto a mezzo posta elettronica certificata, richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, da presentare almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento del Consiglio Comunale. La richiesta dovrà indicare tassativamente la modalità delle riprese, la finalità e le modalità di diffusione.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale dovrà autorizzare espressamente la richiesta di cui al comma precedente per iscritto entro 24 ore dall'orario di inizio del Consiglio indicato nell'avviso di convocazione.

4. L'attività di ripresa non potrà in alcun modo interferire o arrecare disturbo all'ordinato svolgimento della seduta consiliare. Il Presidente del Consiglio si avvale comunque dei poteri conferitigli dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, per garantire che le modalità di ripresa audiovisiva non interferiscano con i lavori consiliari, pregiudicandone l'ordinato svolgimento.

#### **ARTICOLO 4**

##### **TRASMISSIONE DELLE VIDEORIPRESE**

1. Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale vengono diffuse, in versione integrale e senza salti di registrazione in diretta (*“streaming live”*) o in differita (*“streaming on demand”*) esclusivamente attraverso il sito istituzionale del Comune di Busto Garolfo

2. È fatto assoluto divieto a terzi di estrapolare parti dei video del Consiglio pubblicati sul sito del Comune e di pubblicarli su siti esterni o social network, salvo espressa autorizzazione scritta concessa dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, e che potrà in ogni caso venire concessa solo a seguito di motivata richiesta presentata ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del presente Regolamento e comunque previa visione del filmato del quale venga richiesta la pubblicazione.

#### **ARTICOLO 5**

##### **DIVIETO DI RIPRESE DIVERSE**

1. Sono vietate le riprese diverse da quelle effettuate dall'Ente per il sito istituzionale o da quelle effettuate dai giornalisti e dai repoter espressamente autorizzati dal Presidente ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento.

2. Qualora durante lo svolgimento della seduta il Presidente, o uno dei rappresentanti della forza pubblica che sovrintendono al corretto svolgimento dell'assemblea, rilevino lo svolgimento di attività di registrazione non autorizzate, provvedono all'immediato allontanamento del soggetto che stava effettuando le registrazioni, intimandogli l'immediata cancellazione delle riprese girate illegalmente.



## **ARTICOLO 6**

### **LIMITAZIONI ALLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale dispone il divieto di effettuazione delle riprese audiovisive di cui al presente regolamento, ogni qualvolta le discussioni consiliari riguardino dati personali, qualificati come sensibili e giudiziari ai sensi del dlgs 196/ 2003 e s.m.i., la cui indebita divulgazione lederebbe la riservatezza dei soggetti ai quali si riferiscono, fermo restando i casi nei quali la seduta del Consiglio è segreta ai sensi dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale.
2. In ogni caso il Presidente del Consiglio, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati personali, richiama i componenti del Consiglio e tutti coloro che intervengono alla seduta, all'esigenza di rispettare rigorosamente, nella discussione, il principio di stretta necessità nel trattamento dei dati, evitando quindi di divulgare dati personali non strettamente attinenti alla discussione, o comunque esorbitanti o inopportuni rispetto alle finalità del dibattito.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. n. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno per ragioni di tutela della privacy e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

## **ARTICOLO 7**

### **NORME FINALI**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e del codice penale, nonché, per i profili ad esso attinenti, le norme del regolamento del Consiglio Comunale.
2. La presente disciplina può applicarsi anche alle commissioni consiliari in seduta pubblica, previa decisione del Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo e i Presidenti delle Commissioni permanenti.
3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative, statutarie e comunque altre disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove norme in relazione alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 8**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.